

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

66.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Gelli Bianca, <i>Presidente</i> .....	16, 17, 19, 20, 21
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);		Arnaboldi Patrizia .....	5, 6, 21
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);		Bruni Giovanni .....	20
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);		Buonocore Vincenzo .....	17
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);		Fachin Schiavi Silvana .....	19
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507) .....	3	Guerzoni Luciano .....	5, 6, 12, 14, 17, 19
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6, 12, 15, 16	Mattioli Gianni Francesco .....	17
		Poli Bortone Adriana .....	6, 17, 19, 20
		Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	5, 16 19, 20
		Savino Nicola .....	19
		Soave Sergio .....	5, 17
		Tamino Gianni .....	17, 19, 20
		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i> .....	5, 16, 19

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Avverto che il ministro Ruberti ha comunicato che arriverà in ritardo alla seduta odierna, a seguito della convocazione per le ore 9 di oggi di una riunione del Consiglio dei ministri.

Sospendo pertanto la seduta, in attesa dell'arrivo del ministro.

**La seduta, sospesa alle 9,5, è ripresa alle 10,30.**

PRESIDENTE. Al fine di consentire un approfondimento di alcune questioni ancora aperte, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,55.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva esaminato l'articolo 9 del testo unificato.

Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 10.

*(Organizzazione dell'autonomia didattica).*

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal Senato accademico.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente: Autonomia didattica.*  
10. 12.

Il Relatore.

*Sopprimere l'articolo 10.*  
10. 6.

Arnaboldi.

*All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso.*  
10. 8.

Arnaboldi.

*All'articolo 10, sopprimere le parole: e scientifici.*  
10. 4.

Gelli, Soave.

*All'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel rispetto dell'autonomia didattica e fatto salvo il diritto da parte di ogni studente di formulare il proprio piano di studi in base alle proprie esigenze formative ed ai propri interessi, i Consigli di corso di laurea, d'intesa con i Dipartimenti, elaborano dei curricoli-tipo finalizzati ai diversi indirizzi ed ai diversi profili professionali.

10. 7.

Arnaboldi.

*All'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: organizzazione con la seguente: articolazione.*

10. 10.

Il Relatore.

*All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: diploma universitario aggiungere le seguenti: di scuola diretta a fini speciali.*

10. 11.

Il Relatore.

*All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: la tipologia delle forme didattiche inserire le seguenti: ivi comprese quella dell'insegnamento a distanza.*

10. 2.

De Julio, Guerzoni.

*All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso aggiungere le seguenti: fatta salva la posizione dello studente lavoratore.*

10. 9.

Il Relatore.

*All'articolo 10, alla fine del comma 1, aggiungere: È costituita comunque un'autorità garante dei diritti degli studenti e negli organismi preposti all'organizzazione e al coordinamento dei corsi di studio è prevista la rappresentanza degli studenti in percentuale minima di un terzo e massima di una metà dei componenti gli organismi stessi.*

10. 5.

Soave, Gelli.

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

2. Gli organi di cui al comma 1 definiscono con delibera motivata la distribuzione degli insegnamenti fra i docenti, i quali dovranno comunque assicurare la copertura degli insegnamenti di carattere istituzionale, inclusi quelli in scuole di specializzazione. I docenti, qualora non ritengano detta distribuzione degli insegnamenti adeguata alle proprie specifiche competenze ed alle esigenze didattiche dei corsi, possono rimettere la questione al senato accademico, il quale delibera in

via definitiva. Analoga procedura è seguita per l'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori confermati.

10. 1.

Guerzoni, De Julio.

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

10. 3.

Guerzoni, De Julio.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere negativo sull'emendamento Arnaboldi 10. 6, e parere favorevole sugli emendamenti De Julio 10. 2 e Guerzoni 10. 3, mentre per le altre proposte emendative invito i presentatori al ritiro. Raccomando, altresì, l'approvazione degli emendamenti da me presentati soprattutto in considerazione del fatto che l'emendamento 10. 9 recepisce le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati del relatore; per quanto riguarda le altre proposte emendative, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 12, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 10. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Arnaboldi 10. 8.

PATRIZIA ARNABOLDI. Poiché esiste la possibilità di iscrizione per i « fuori corso », non capisco per quale motivo debbano essere sanciti dei limiti. Non sono una sostenitrice di tali iscrizioni, ma non intendo neanche penalizzare gli studenti.

PRESIDENTE. Tali decisioni sono demandate all'autonomia dei singoli atenei. In verità, il relatore ha invitato sia lei, onorevole Arnaboldi, sia i colleghi Gelli e Soave a ritirare le rispettive proposte emendative.

PATRIZIA ARNABOLDI. Aderendo all'invito del relatore, ritiro gli emendamenti 10. 8 e 10. 7.

SERGIO SOAVE. Dichiaro, anche a nome della collega Gelli, di ritirare l'emendamento 10. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 10. 10.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio il mio voto contrario su tale emendamento, poiché ho delle riserve sulla modifica proposta.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 10. 10 e 10. 11 da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 10. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 9, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Soave e Gelli 10. 5. Ricordo che il relatore aveva formulato l'invito a ritirarlo.

SERGIO SOAVE. Comprendo la logica sottesa alla richiesta di ritiro avanzata dal relatore, in quanto essa coincide con la filosofia in base alla quale abbiamo

insistito per l'inserimento nel testo della rappresentanza degli studenti negli organismi didattici.

Aderiamo all'invito del relatore per coerenza rispetto al complessivo disegno riformatore delineato nel provvedimento in discussione, riaffermando nel contempo il merito e la sostanza dell'emendamento 10. 5.

**PRESIDENTE.** Alla luce delle motivazioni espresse dall'onorevole Soave, l'emendamento 10. 5 si intende ritirato.

Passiamo all'emendamento Guerzoni e De Julio 10. 1.

**LUCIANO GUERZONI.** Dichiaro, aderendo all'invito del relatore, di ritirare l'emendamento 10. 1, riservandomi di ripresentare la proposta emendativa come subemendamento all'articolo 11.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 10.1 si intende ritirato.

Passiamo all'emendamento Guerzoni e De Julio 10. 3.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Vorrei si chiarisse l'esatta portata dell'emendamento Guerzoni e De Julio 10. 3. Cosa significa, in realtà, l'espressione « con il concorso di altri enti pubblici e privati »? Se, infatti, per l'insegnamento a distanza si può far ricorso ai privati, allora ci ritroveremmo inserito nella normativa il discorso sulla privatizzazione, che è stato alla base di problemi di non facile soluzione.

**PRESIDENTE.** Mi pare che la previsione di un sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza, attuate dalle università anche in forma consortile, rappresenti un elemento di modernità.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Non discuto sulla modernità, vorrei soltanto sapere se l'emendamento implica l'apertura ai privati del mondo dell'università.

**PRESIDENTE.** Anche.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Ad ogni modo vorrei risultasse agli atti il mio intervento perché sia chiaro, lo ribadisco, che con questo emendamento si ripristina il discorso sulla privatizzazione.

**PATRIZIA ARNABOLDI.** Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento Guerzoni 10. 3, poiché rifiuto questo genere di « astuzie » che mirano comunque ad una forma di privatizzazione dell'università. Sono d'accordo, infatti, sul sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate in forma consortile, ma vorrei che sulla privatizzazione ciascuno pronunciasse un discorso chiaro.

**PRESIDENTE.** Non mi pare si ponga un problema relativo alla privatizzazione.

**LUCIANO GUERZONI.** Vorrei rimanesse agli atti che determinati rilievi mi sorprendono, dal momento che nel mio emendamento si parla soltanto di concorso di altri enti pubblici e privati a sostegno di iniziative di insegnamento a distanza; che questo voglia significare la privatizzazione degli atenei è un'affermazione degna delle assemblee studentesche e non del Parlamento!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni e De Julio 10. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

**ADRIANA POLI BORTONE.** Dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà nella votazione sull'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

*(Docenti).*

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializza-

zione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari ed associati.

2. È altresì compito istituzionale dei docenti e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato disposto dagli organi didattici universitari.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Professori e ricercatori.*  
11. 20.

Il Relatore.

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Professori di ruolo.*  
11. 1.

Tamino, Ronchi.

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Professori di ruolo.*  
11. 3.

Mattioli, Scalia.

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Professori di ruolo.*  
11. 9.

Poli Bortone, Rallo.

*All'emendamento 11. 4, sopprimere le parole: e ricercatori.*  
0. 11. 14. 1.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 11, nella rubrica, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: e ricercatori.*  
11. 14.

Il Relatore.

*All'emendamento 11. 18, dopo le parole: e dei ricercatori aggiungere le seguenti: e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.*  
0. 11. 18. 1.

Rallo, Poli Bortone.

*All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere il proprio insegnamento nei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione, di dottorato e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 della presente legge.

11. 6.

Gelli, Soave.

*All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere l'insegnamento nei corsi di diploma, di laurea, di dottorato e di specializzazione e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della presente legge.

11. 18.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: ... corsi di diploma universitario aggiungere le seguenti di scuola diretta a fini speciali.*

11. 15.

Il Relatore.

*All'articolo 11, comma 1, in fine, aggiungere le parole: dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.*

11. 10.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: associati aggiungere le seguenti: e dei ricercatori.*

11. 11.

Arnaboldi.

All'articolo 11, comma 2 sostituire le parole: dei docenti e dei ricercatori con le seguenti: dei professori di ruolo.

11. 12.

Arnaboldi.

All'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: docenti con le seguenti: professori di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento.

11. 2.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: docenti con le seguenti: professori di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento.

11. 8.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: docenti con le seguenti: professori di ruolo.

11. 4.

Mattioli, Scalia.

All'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: docenti con la seguente: professori.

11. 19.

Il Relatore.

All'emendamento 11. 5, comma 3, sostituire le parole da: Il servizio fino a: laurea con, con le seguenti: Il tutorato ha.

0. 11. 5. 1.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il servizio di tutorato degli studenti viene istituito nell'ambito e sotto la responsabilità dei consigli di corso di laurea con la finalità di assistere gli studenti nel curriculum di studi, aiutandoli a superare eventuali difficoltà che pos-

sono derivare dalla scelta delle discipline e dall'orientamento stesso negli studi, nonché da condizioni familiari, economiche o da altre cause che ostacolino un produttivo percorso di studio dello studente.

4. A tal fine, il servizio di tutorato è tenuto a formulare suggerimenti e proposte sia generali, sia volte a superare situazioni specifiche, anche indicando procedure particolari in materia di frequenze, esercitazioni e prove di verifica, nel caso di accertata necessità degli studenti, in modo da garantire l'effettivo godimento del diritto di studio.

5. È altresì compito del servizio di tutorato, in rapporto con gli organi di rappresentanza degli studenti, accertare che l'attività di studio e formazione si svolga in armonia con la necessità di formazione culturale complessiva dei giovani.

11. 5.

Mattioli, Casati, Soave, Buonocore.

All'emendamento 11. 17, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, ai professori e ai ricercatori possono essere attribuiti, con le modalità di cui all'articolo 10 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli.

0. 11. 17. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 11. 17, comma 3, sostituire le parole da: ed essere relatori sino alla fine con le seguenti: i ricercatori confermati possono svolgere altresì funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di ateneo che a livello nominale ed essere relatori di tesi di laurea.

0. 11. 17. 5.

Poli Bortone, Rallo.



*All'emendamento 11. 17, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e di specializzazione.*

0. 11. 17. 6.

De Julio, Guerzoni.

*All'emendamento 11. 17, comma 4, sopprimere le parole: nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche.*

0. 11. 17. 7.

De Julio, Guerzoni.

*All'emendamento 11. 17, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di dottorato di ricerca recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

0. 11. 17. 4.

Poli Bortone, Rallo.

*All'emendamento 11. 17, sopprimere il comma 5.*

0. 11. 17. 3.

Poli Bortone, Rallo.

*All'emendamento 11. 17, comma 4, dopo la parola: esaurimento, aggiungere le seguenti: ed ai tecnici laureati che abbiano svolto per almeno tre anni attività didattica e scientifica, documentata ed attestata secondo le modalità fissate dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.*

0. 11. 17. 8.

De Julio, Guerzoni.

*All'emendamento 11. 17, aggiungere il seguente comma:*

6. L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

0. 11. 17. 2.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. I ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento possono svolgere, oltre i compiti didattici previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quelli di componente delle Commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea e di specializzazione, ed essere relatori di tesi di laurea ed essere utilizzati nei corsi di dottorato di ricerca.

4. Nel caso di carenza di professori di ruolo per ricoprire gli insegnamenti necessari per l'attuazione di corsi di diplomi universitari di scuola diretta a fini speciali, di laurea e di specializzazione, secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 10, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, potrà essere attribuita la supplenza, nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche, anche ai ricercatori confermati ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

5. L'attribuzione delle supplenze non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi a posti di professore universitario.

11. 17.

Il Relatore.

*All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).* — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializ-

zazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 21.

Cafarelli.

*All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).* — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 22.

Mattioli.

*All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).* — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 23.

Gelli, Soave.

*All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).* — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di

coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 24.

Savino.

*All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).* — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 25.

Carelli, Viti, Mensorio.

*All'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo a un insegnamento, ai professori e ai ricercatori può essere attribuita, con le modalità di cui all'articolo 10, la responsabilità di ulteriori corsi o moduli o la supplenza.

11. 7.

Soave, Gelli.

*All'articolo 11, aggiungere il seguente comma:*

3. Ferme restando per i professori le responsabilità di un corso annuale relativo a un insegnamento, i consigli di corso di laurea affidano ai professori e ai ricercatori confermati corsi, moduli didattici e supplenze.

11. 13.

Arnaboldi.

Avverto che il relatore, alla luce di un ulteriore approfondimento della materia, ha presentato il seguente nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 11:

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

ART. 11.

*(Attività di docenza).*

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari ed associati. L'impegno nella docenza dei ricercatori confermati si svolge secondo quanto previsto dal comma 4.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato disposto dagli organi didattici universitari. Il servizio di tuto-

rato degli studenti viene istituito nell'ambito e sotto la responsabilità degli organi della struttura didattica con la finalità di assistere gli studenti nel *curriculum* di studi, aiutandoli a superare eventuali difficoltà che possono derivare dalla scelta delle discipline e dall'orientamento stesso negli studi, nonché da tutte quelle cause che possono ostacolare un produttivo percorso di studio dello studente. A tal fine, il servizio di tutorato è tenuto a formulare suggerimenti e proposte sia generali, sia volte a superare situazioni specifiche, anche indicando procedure particolari in materia di frequenze, esercitazioni e prove di verifica, nel caso di accertata necessità degli studenti, in modo da garantire una proficua frequenza degli studi. È altresì compito del servizio di tutorato, in rapporto con gli organi di rappresentanza degli studenti, accertare che l'attività di studio e formazione si svolga in armonia con la necessità di formazione culturale complessiva dei giovani.

3. I ricercatori confermati (e gli assistenti del ruolo ad esaurimento) possono svolgere, oltre i compiti didattici previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quelli di componenti delle Commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, ed essere relatori di tesi di laurea ed essere impegnati nei corsi di dottorato di ricerca.

4. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, ai professori e ai ricercatori confermati possono essere attribuiti, con le modalità di cui all'articolo 10 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli, che comunque non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, gli insegnamenti nei corsi di laurea o di diploma possono essere sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti per supplenza o per affidamento, che può

essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa. Agli oneri relativi si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per supplenze e contratti.

6. Gli insegnamenti nei corsi di diploma, che rientrino in aree disciplinari non presenti nella facoltà cui i corsi stessi fanno capo, possono essere conferiti per supplenza o per affidamento anche retribuito ad appartenenti alla stessa università.

11. 26.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo una sospensione della seduta per consentire di valutare il nuovo emendamento — fortemente innovativo — presentato dal relatore nonché per presentare eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire la distribuzione del testo dell'emendamento 11. 26 del relatore e l'eventuale presentazione di subemendamenti.

**La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,55.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Avverto che all'emendamento del relatore 11. 26 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Sostituire la rubrica: Attività di docenza con la seguente: Docenti.*

0. 11. 26. 4.

Poli Bortone, Rallo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere il proprio insegnamento nei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione, di dottorato e

nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della presente legge.

0. 11. 26. 17.

Gelli, Soave, Arnaboldi, Tamino, Mattioli.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

0. 11. 26. 12.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere da:* con la finalità di assistere sino alle parole: formazione culturale complessiva dei giovani.

0. 11. 26. 13.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Il servizio di tutorato a: per corso di studio dello studente, con le seguenti:

Nell'ambito e sotto la responsabilità degli organi delle strutture didattiche è istituito il servizio di tutorato degli studenti. Tale servizio deve prevedere almeno:

a) incontri settimanali con gli studenti (singoli o a gruppi):

sui problemi relativi all'orientamento e alla scelta delle discipline;

sui metodi di ricerca e di uso delle strutture didattiche universitarie (biblioteche, archivi, centri computerizzati, ecc.);

sui problemi eventualmente derivati da particolari situazioni familiari o economiche;

b) attività seminariali di carattere interdisciplinare di supporto ai corsi;

c) attività extra-curricolari.

*Sostituire le parole:* A tal fine, il servizio di tutorato, con le seguenti: Il servizio di tutorato.

0. 11. 26. 15.

Cordati Rosaia, Mattioli, Fachin Schiavi.

*Al comma 2, sostituire la seconda parte con la seguente:*

Il servizio di tutorato degli studenti viene istituito nell'ambito e sotto la responsabilità degli organi delle strutture didattiche con la finalità di assistere gli studenti negli studi, aiutandoli a superare le eventuali difficoltà che possono derivare dalla scelta delle discipline e dell'indirizzo. Il servizio si raccorda con gli organismi di sostegno al diritto allo studio per concorrere al superamento delle cause che ostacolano un produttivo percorso di studio, in particolare intervenendo a favore della completa partecipazione di ciascuno studente alle attività universitarie.

0. 11. 26. 18.

Savino.

*Al comma 3, dopo le parole:* gli assistenti del ruolo ad esaurimento *aggiungere le seguenti:* ed i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 26. 7.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* I ricercatori confermati possono svolgere altresì funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di ateneo che a livello nazionale.

0. 11. 26. 11.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* ai professori e.

0. 11. 26. 6.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 4, cancellare le parole da:* che comunque al termine.

0. 11. 26. 1.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, Soave.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* che comunque non costituiscono titolo per esami riservati nei concorsi.

0. 11. 26. 10.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* se si tratta di facoltà scientifiche ed a 500 se si tratta di facoltà umanistiche.

0. 11. 26. 2.

Arnaboldi, Mattioli, Tamino, Soave.

*Al comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole:* se si tratta di facoltà scientifiche ed a 500 se si tratta di facoltà umanistiche.

0. 11. 26. 8.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 5, sopprimere dalle parole:* che può essere retribuito sino alle seguenti: della relativa normativa.

0. 11. 26. 5.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 5, sostituire le parole:* possono essere sdoppiati con le seguenti: sono di norma sdoppiati.

0. 11. 26. 19.

Soave, Arnaboldi, Tamino, Mattioli.

*Al comma 6, sopprimere le ultime parole:* ovvero per contratto.

0. 11. 26. 3.

Tamino, Mattioli, Arnaboldi, Soave.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* ovvero per contratto.

0. 11. 26. 9.

Poli Bortone, Rallo.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* ovvero per contratto.

0. 11. 26. 14.

Gelli, Soave.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).*

Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

0. 11. 26. 16.

Poli Bortone, Rallo.

LUCIANO GUERZONI. Signor presidente, devo lamentare a nome del gruppo della sinistra indipendente l'andamento dei nostri lavori, caratterizzati dalla presentazione dell'emendamento 11. 26 — che interferisce con l'impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 — all'ultimo momento e senza procedere al necessario approfondimento. Vi sono, infatti, previsioni normative che si sovrappongono ad altre disposizioni, modificandole e determinando una situa-

zione di *caos* sul piano interpretativo ed applicativo, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione della docenza e lo stato giuridico.

Da parte nostra non vi è un intento dilatorio rispetto all'approvazione del provvedimento, tant'è che fin dall'inizio abbiamo dichiarato la nostra disponibilità alla sede legislativa; tuttavia, vorrei ribadire — richiamando l'attenzione del Governo, del relatore e dei colleghi — che la presentazione di modifiche emendative all'ultimo istante non solo ci priva del tempo per esaminare i riferimenti alle norme vigenti, ma ci impedisce anche di apportare un utile e costruttivo contributo ai lavori della nostra Commissione.

Infatti, il comma 4 dell'articolo 11 proposto dal relatore fa riferimento alle modalità di cui al precedente articolo 10 che, personalmente, non capisco, in quanto nel citato articolo 10 non è prevista alcuna procedura per il conferimento di insegnamenti. Inoltre, sempre nel comma 4 dell'articolo 11 si citano « ulteriori corsi o moduli » rispetto ai quali nutro forti perplessità poiché è vero che si è parlato di « moduli », ma in relazione alla scuola elementare!

**PRESIDENTE.** Vorrei sottolineare come, sulla tematica relativa al personale docente, si siano svolti numerosi approfondimenti anche informali per procedere ad una adeguata valutazione.

Stante la delicatezza della materia in oggetto, proporrei di accantonare gli articoli 11 e 12 al fine di consentire una loro più approfondita valutazione e di proseguire i nostri lavori con l'esame degli articoli successivi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 13.**

*(Aree disciplinari di insegnamento).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con

uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro sentito il conforme parere del CUN, integrato nella forma prevista dal comma 1 dell'articolo 8, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , integrato nella forma prevista dal comma 1 dell'articolo 8.,*

13. 3.

Guerzoni, De Julio.

*All'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole da: integrato, fino a: articolo 8.*

13. 4.

Sangiorgio.

*All'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: integrato nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 8.*

13. 5.

Arnaboldi.

*All'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: dalle università.*

13. 7.

Guerzoni, De Julio.

*All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il con-

forme parere del CUN, integrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi del predetto articolo 8, sono raggruppate, in prima applicazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a criteri di omogeneità in settori scientifico-disciplinari.

13. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: ... entro due anni con le seguenti: ... entro un anno.*

13. 1.

Savino.

*All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro diciotto mesi.*

13. 2.

De Julio, Guerzoni.

Per consentire l'approfondimento di alcune questioni relative all'articolo 13, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,30.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Avverto che, alla luce dell'approfondimento svolto, il relatore ha presentato i seguenti nuovi emendamenti:

*All'articolo 13, sostituire la rubrica con la seguente: Settori scientifico-disciplinari.*

13. 10.

Il Relatore.

*All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio

dei ministri, su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e su conforme parere del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 8, secondo comma, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

13. 8.

Il Relatore.

*All'articolo 13, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.*

13. 9.

Il Relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti da me testé presentati, invito i presentatori al ritiro degli altri, altrimenti il mio parere sarà contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore; per quanto riguarda gli altri emendamenti concordo con l'invito al ritiro.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BIANCA GELLI

PRESIDENTE. Avverto che, aderendo all'invito rivolto dal relatore, i presentatori hanno ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 10, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 8, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Prendendo atto dell'orientamento dei gruppi, ritengo che l'emendamento 13. 9,



per la sua natura e portata, non debba essere trasmesso alle Commissioni competenti per il parere ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del relatore 13. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sull'articolo 13 in quanto il testo risultante non chiarisce, a mio avviso, assolutamente nulla, anzi continua a confondere la materia ed a rimandare al futuro una opportuna e necessaria razionalizzazione del sistema universitario; inoltre, non mi sembra sufficientemente chiara la definizione delle aree disciplinari di insegnamento. Il voler eliminare, con una forzatura, la titolarità delle cattedre ha indotto alla formulazione di un testo che rimanda al futuro una serie di decisioni che — ripeto — sarebbe stato opportuno chiarire con precisione nella normativa al nostro esame.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi rincresce dover esprimere un'opinione del tutto opposta a quella manifestata dall'onorevole Poli Bortone. Preannuncio, infatti, il voto favorevole del gruppo verde sull'articolo 13, in quanto riteniamo rappresenti uno degli elementi più qualificanti del provvedimento al nostro esame proprio perché consente il superamento del principio della titolarità della cattedra.

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sull'articolo 13 poiché esso realizza uno degli obiettivi fondamentali della normativa, quello cioè di porre mano ad una riorganizzazione dell'attività didattica in modo adeguato attraverso la previsione di *curricula* costituiti da aree disciplinari e da settori scientifico-disciplinari, che raggruppano queste aree e che verranno a coincidere con i raggruppamenti concorsuali. Si affronta

positivamente la riorganizzazione della didattica e il reclutamento del personale docente, avviando il superamento del principio della titolarità della cattedra che riteniamo positivo.

GIANNI TAMINO. Esprimerò un'opinione distinta dai colleghi che mi hanno preceduto trovandomi d'accordo con alcune dichiarazioni e nettamente contrario con quanto affermato dalla collega Poli Bortone, dal momento che sono fermamente convinto della necessità di superare la titolarità della cattedra. Tuttavia, colgo nell'articolo 13, collegato all'articolo 14, difficoltà per pervenire a tale superamento; mi pare, infatti, che la volontà chiara e netta, che emerge dallo stesso mondo accademico di arrivare al superamento del principio della titolarità sia rappresentata nel testo in modo non del tutto soddisfacente. Preannuncio, pertanto, un voto di astensione.

SERGIO SOAVE. Nel cogliere la positività contenuta nell'articolo 13 — che ritengo uno dei più importanti del provvedimento — preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista, in quanto esso prende in esame sia la riorganizzazione didattica, sia il reclutamento successivo in una prospettiva nuova, quella cioè che avevamo auspicato in sede di discussione generale del provvedimento.

VINCENZO BUONOCORE. Preannuncio la mia astensione sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 14.

(Inquadramento dei professori di ruolo).

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 11.

2. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 14, nella rubrica, aggiungere le parole:* e dei ricercatori.

14. 6.

Arnaboldi.

*All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole:* articolo 11 *con le seguenti:* articolo 13.

14. 10.

Il relatore.

*All'articolo, 14 comma 1, dopo le parole:* professori di ruolo, *aggiungere le seguenti:* e i ricercatori.

14. 7.

Arnaboldi.

*All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:*

3. I compiti didattici dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 1.

Tamino, Ronchi.

*All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:*

3. I compiti didattici dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 5.

Poli Bortone. Rallo.

*All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:*

3. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 2.

Mattioli, Scalia.

*All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma:*

3. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 9.

Arnaboldi.

*All'articolo 14, comma 2, dopo le parole:* i professori *aggiungere le seguenti:* e i ricercatori.

14. 8.

Arnaboldi.

*All'articolo 14, comma 2, aggiungere il seguente periodo:* Nel caso di mancata espressione del consenso prima dell'inizio dell'anno accademico successivo alla emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 1, all'inquadramento provvede il senato accademico, con delibera motivata.

14. 4.

Guerzoni, De Julio.

*All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Trascorso il termine di cui al primo comma del precedente articolo 13, l'inquadramento avviene non oltre l'anno successivo indipendentemente dal consenso, in coerenza con l'attività didattico-scientifica prevalentemente svolta e con le esigenze della programmazione didattica.

14. 3.

Savino.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Nel raccomandare l'approvazione delle mie proposte emendative, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore, mentre per le altre proposte emendative mi associo al parere espresso dal relatore, onorevole Tesini.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, la formulazione dell'articolo 14 mi lascia sinceramente perplessa. In particolare, vorrei che mi si spiegasse la dizione « i professori di ruolo vengono inquadrati ai fini della loro funzione didattica », in quanto non riesco a comprenderne il significato.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Forse le parole utilizzate nel testo non sono felici, ma il significato è chiaro e semplice. Attualmente, un professore partecipa ad un concorso per un raggruppamento — mentre in passato ci si riferiva alle discipline —, ma viene chiamato dalle facoltà per insegnare una disciplina, compresa nel raggruppamento. Con l'articolo 14 si definisce che, ai fini didattici, la posizione del professore è relativa all'intero raggruppamento, non alla singola disciplina.

NICOLA SAVINO. È il concetto di inquadramento che non risulta chiaro.

LUCIANO GUERZONI. Capisco che il termine « inquadramento » possa risultare stonato, ma non dimentichiamo che esso è consueto nella legislazione universitaria: di conseguenza, non ritengo improprio il suo utilizzo, semmai riterrei non appropriata la sua modifica. Suggestirei però una modifica tecnica al comma 1 dell'articolo 14, nel senso cioè di eliminare il termine « loro », poiché l'inquadramento non si attua ai fini di una funzione personale del professore, ma in via generale.

L'innovazione contenuta nell'articolo 14 è rappresentata dal fatto che, per il futuro, i concorsi si riferiranno ai settori scientifico-disciplinari e non alle discipline, nonché dalla previsione del regime transitorio dell'inquadramento per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Concordo con le osservazioni formulate dall'onorevole Guerzoni e pertanto preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a sostituire la frase « ai fini della loro funzione didattica » con la seguente: « ai fini delle funzioni didattiche ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: ai fini della loro funzione didattica con le seguenti ai fini delle funzioni didattiche.*

14. 11.

Il Relatore

GIANNI TAMINO. Nell'esprimere perplessità sul comma 2 dell'articolo 14, ribadisco che sarebbe stato preferibile superare il principio della titolarità della cattedra, per cui i vincitori dei concorsi vengono inquadrati per le funzioni didattiche nei settori scientifico-disciplinari.

Capisco che esiste il problema della fase transitoria, ma sono convinto che, almeno per un certo periodo di tempo, saremo di fronte ad una situazione particolare, in cui accanto ai cattedratici (nel senso classico del termine) si collocheranno gli insegnanti inquadrati secondo una diversa procedura, il che creerà rilevanti difficoltà. Non vorrei si creasse una divisione tale da avere insegnanti di serie A e di serie B.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Nel condividere le riserve avanzate sul termine « inquadramento », riterrei opportuno l'utilizzo di una dizione più elastica come potrebbe essere la voce verbale « afferiscono » o « possono afferire » da cui naturalmente risulta implicito il consenso.

ADRIANA POLI BORTONE. Condivido l'osservazione della collega Fachin Schiavi poiché oltre tutto vi è il problema del consenso del docente. Si potrebbe usare l'espressione: « I professori di ruolo vengono assegnati, ai fini della loro funzione didattica... ». Non mi sembra corretto, infatti, utilizzare il termine inquadramento, il quale ha uno specifico significato tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 14. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 11, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 10, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 14. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che i presentatori degli emendamenti Tamino e Ronchi 14. 1, Poli Bortone e Rallo 14. 5, Mattioli e Scalia 14. 2 e Arnaboldi 14. 9 hanno ritirato i rispettivi emendamenti, riservandosi di presentarli riferiti all'articolo 11 in precedenza accantonato.

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 14. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Guerzoni 14. 4.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del ministro, nonché dei colleghi, sul fatto che, se non viene previsto uno specifico meccanismo, la dichiarazione in linea di principio

della necessità del consenso dei professori ai fini del loro inquadramento, di cui al comma 2 dell'articolo 14, lascia il tempo che trova.

Abbiamo pertanto presentato l'emendamento 14. 4 nel quale prevediamo, nel caso di mancata espressione del consenso, quale sia il soggetto abilitato ad assumere una decisione, che può essere successivamente impugnata dal docente. Se non viene inserito un meccanismo di questo tipo, la norma relativa al consenso dei professori rappresenta un puro proclama.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non mi sembra che sia così; in mancanza del consenso, il professore rimane inquadrato nella sua attuale posizione.

LUCIANO GUERZONI. Ora, il professore è titolare della disciplina.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. E continua, quindi, ad esserlo.

GIANNI TAMINO. Vi sarà, pertanto, una distinzione tra professori di prima e di seconda categoria!

LUCIANO GUERZONI. Insisto nel richiedere l'approvazione dell'emendamento 14. 4; ritengo che la sua mancata approvazione rappresenti una grave omissione.

GIANNI TAMINO. Sono d'accordo con l'onorevole Guerzoni e favorevole all'emendamento 14. 4, per le ragioni cui ho precedentemente accennato. Se non vengono introdotte opportune specificazioni, avremo due tipi di professore ordinario, inficiando in tal modo ogni ipotesi di rinnovamento.

GIOVANNI BRUNI. Sono favorevole all'emendamento 14. 4, per ragioni di funzionalità, unitarietà ed omogeneità della disciplina.

---

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1990

---

ADRIANA POLI BORTONE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 14. 4.

PATRIZIA ARNABOLDI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 14. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni e De Julio 14. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che è stato ritirato l'emendamento Savino 14. 3.

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 12,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 10 aprile 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO